

## DELIBERA N. 236/13/CONS

### AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO CONCERNENTE LA CONGRUITA' DEI VIGENTI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE POSTALE PUBBLICA E L'EVENTUALE MODIFICA DEGLI STESSI.

NELLA sua riunione di Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come da ultimo modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008;

VISTO il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed in particolare, l’art. 21 che conferisce a questa Autorità i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 sopra richiamato;

VISTO, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 261/1999, ai sensi del quale “*È assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane (...)*”, nonché l’art. 3, comma 5, lettera b), che stabilisce che “*il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno*”;

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. c) del summenzionato decreto legislativo, che definisce i punti di accesso alla rete postale come le “*ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori del*

*servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale”;*

VISTO l’art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, che alla lettera c) attribuisce all’Autorità la competenza ad adottare *“provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui all’art. 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio”;*

CONSIDERATO che il medesimo decreto legislativo all’art. 3, comma 1, stabilisce che deve essere assicurata la *“la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzo accessibili all’utenza”;*

CONSIDERATO che il medesimo decreto legislativo all’art. 3, comma 5, lettera c), afferma che la dizione *“tutti punti del territorio nazionale”* *“trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell’utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell’autorità di regolamentazione”;*

VISTO, l’art. 3, comma 7, del summenzionato decreto legislativo, in base al quale *“è fatta salva la fornitura a giorni alterni che è autorizzata dall’Autorità di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale” (...);*

VISTO il considerando 19 della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, a tenore del quale *“Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell’economia nazionale/ globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l’occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un’importante rete infrastrutturale ai fini dell’accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica”;*

VISTO, inoltre, il considerando 54 medesima direttiva, secondo il quale *“Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previsti sufficienti punti di accesso che tengano conto delle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate. Gli Stati membri dovrebbero garantire una densità appropriata dei punti di accesso in queste zone al fine di soddisfare gli obblighi del servizio universale”;*

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008, recante *“Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2008;

CONSIDERATO che il summenzionato decreto, all'art. 1, stabilisce che sono "punti di accesso" alla rete postale pubblica: "a) gli uffici postali; b) le cassette postali", specificando, all'art. 2, i "criteri di distribuzione degli uffici postali" e al successivo art. 3 i "criteri di distribuzione delle cassette di impostazione";

TENUTO CONTO, in particolare, che, relativamente agli uffici postali, il decreto prevede, all'art. 2, comma 1, che "il criterio di distribuzione è costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente" ed all'art. 3, comma 1, che "il criterio di distribuzione delle cassette di impostazione è rappresentato dal numero medio di residenti serviti da una cassetta postale nel cluster di riferimento, dove il cluster costituisce l'aggregazione dei Comuni in considerazione della loro omogeneità in termini di popolazione";

VISTO il Contratto di Programma 2009-2011 tra il Ministero dello Sviluppo economico e Poste Italiane, approvato con legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTO l'art. 2, comma 6, del Contratto di programma, ai sensi del quale la società Poste italiane s.p.a. "trasmette all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento l'elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione" (...);

VISTO, inoltre, l'art. 2, comma 8, del Contratto di programma, che prevede che "Con riferimento alla rete degli uffici postali, al fine di contenere l'onere del servizio universale la Società può ridefinire la propria articolazione base del servizio secondo parametri più economici, concordando eventualmente con le autorità locali una presenza più articolata nelle singole aree territoriali, i cui costi non siano a carico della Società stessa";

VISTE le "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", inviate da Poste Italiane e pervenute a questa Autorità in data 27 febbraio 2012;

VISTA la delibera n. 353/12/CONS del 2 agosto 2012, recante "Avvio del procedimento istruttorio concernente la valutazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio universale postale";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del summenzionato Contratto di Programma, la società Poste Italiane s.p.a., in data 16 febbraio 2012, ha trasmesso all'Autorità il piano di interventi per la razionalizzazione degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono l'equilibrio economico per l'anno 2012, evidenziando che il suddetto piano è predisposto nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008;

CONSIDERATO che l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni dei Comuni interessati dagli interventi di chiusura e/o rimodulazione oraria degli uffici postali, i

quali, in estrema sintesi, hanno manifestato dissenso in ordine ai predetti interventi, lamentando le ripercussioni negative dagli stessi derivanti in termini di fruibilità del servizio postale universale, in considerazione, in particolar modo, della presenza di popolazione anziana e della scarsità dei trasporti nelle regioni rurali e remote;

CONSIDERATO che Poste Italiane ha trasmesso il piano per la razionalizzazione degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono l'equilibrio economico relativo all'anno 2013, acquisito in data 21 febbraio 2013;

CONSIDERATO che i vigenti criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica sono definiti con riguardo all'intero territorio nazionale e parametrati su *cluster* di popolazione risultanti dall'aggregazione di Comuni omogenei in termini di numero di abitanti, senza previsioni specifiche che tengano conto della particolare conformazione di alcune aree geografiche.

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare un apposito procedimento volto a valutare la congruità dei criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica nonché l'opportunità di una loro eventuale modifica, con l'esigenza di assicurare una fruizione omogenea delle prestazioni rientranti nel servizio postale universale su tutto il territorio nazionale, incluse le situazioni particolari, quali le isole minori e le zone rurali e montane;

RITENUTO di dover acquisire informazioni e dati utili alla valutazione dei criteri di distribuzione dei punti di accesso stabiliti nella normativa vigente secondo le modalità e nei termini di cui agli allegati A e B alla presente delibera;

RITENUTO che, nel corso della presente istruttoria, fino all'adozione del provvedimento finale di questa Autorità, resta ferma l'applicabilità della normativa vigente in materia di punti di accesso alla rete postale;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 208 del 6 settembre 2010 come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS del 22 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

CONSIDERATO che le funzioni di regolamentazione del settore postale sono state attribuite a questa Autorità successivamente all'adozione delle sopra richiamate delibere sulla disciplina dei tempi procedurali;

CONSIDERATO, pertanto, che i procedimenti attraverso i quali si articolano le competenze dell'Autorità nel settore postale non sono stati oggetto di ricognizione in sede di predisposizione delle delibere in materia di tempi procedurali;

CONSIDERATA l'impossibilità di effettuare una analitica ricognizione, nei modi e nei termini di quanto previsto dalla delibera in alto richiamata, sui tempi necessari alla definizione dei procedimenti che caratterizzano l'attività dell'Autorità nel settore postale;

CONSIDERATO che la disciplina dei termini procedurali presso l'Autorità non solo è differenziata per attività, ma è soggetta ad una modifica annuale, in considerazione dei mutamenti occorsi alle effettive esigenze immanenti alle singole attività istruttorie espletate nei vari settori di intervento;

RITENUTO opportuno basarsi sull'esperienza maturata dall'Autorità in procedimenti istruttori assimilabili a quello di cui alla presente delibera avviati nel settore delle comunicazioni elettroniche, tra i quali rientrano i procedimenti per l'analisi di mercato relativa a reti, servizi e prodotti dei mercati delle comunicazioni elettroniche, che hanno richiesto tempi superiori a quelli ordinariamente stabiliti dalla legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che al fine di garantire la piena partecipazione dei soggetti interessati al procedimento è necessario fornire loro tempi adeguati per consentire di elaborare le proprie osservazioni e i propri contributi;

RITENUTO opportuno – in prima applicazione e nelle more di una ricognizione e della successiva formalizzazione con delibera dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità concernenti il settore postale – fissare i termini del procedimento istruttorio in oggetto in 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le eventuali proroghe motivate, nonché eventuali sospensioni del decorso dei termini legate all'acquisizione di informazioni e documenti richiesti dall'Autorità ed il termine di 45 giorni per l'acquisizione delle risposte al questionario di cui all'allegato B della presente delibera;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Avvio del procedimento)**

1. E' avviato un procedimento istruttorio volto a valutare la congruità dei criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica previsti dalla normativa attualmente in vigore.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Papa, funzionario della Direzione Servizi Postali.
3. Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, in conformità alle modalità di cui all'allegato A alla medesima, i soggetti

interessati sono invitati a far pervenire al responsabile del procedimento le risposte al questionario di cui all'allegato B alla presente delibera.

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve eventuali proroghe disposte con determinazione motivata dell'Autorità.

5. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

- a) per eventuali richieste di informazioni e documenti da parte dell'Autorità, fino al riscontro delle stesse;
- b) per il tempo necessario ad acquisire, tramite il questionario riportato nell'allegato B alla presente delibera, le osservazioni dei soggetti di cui al comma 3;
- c) per il tempo necessario ad acquisire ogni altro tipo di elemento istruttorio ritenuto necessario;
- d) in caso di indizione di consultazione pubblica, per la durata della stessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci